

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 198/29/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6 maggio 2011 la Previdenza a Sicurtà S.M.A. in liquidazione coatta amministrativa si è opposta, chiedendone l'annullamento, all'avviso di liquidazione n. Omissis per imposta di registro, notificatole dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 in data 3 marzo 2010 per il pagamento dell'imposta principale di registro "in relazione alla sentenza civile n. Omissis del 04/04/2007 emessa dal Corte d'Appello".

Costituitosi il contraddittorio, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso.

Previa fissazione dell'udienza di discussione, il ricorso è stato quindi posto in decisione. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per carenza totale di motivazione e di chiarezza, in contrasto con Part. 7 della Legge n. 21212000 (Statuto del contribuente) e con la norma, in esso richiamata, dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per carenza di motivazione relativamente al quantum della pretesa impositiva, dal momento che esso non fornirebbe la benché minima indicazione circa le modalità di calcolo dell'imposta liquidata.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 59, lettera d) e 60, comma 2 del D.P.R. 131/1986 in forza del quale le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato debbono indicare la parte obbligata al risarcimento nei cui confronti va recuperata l'imposta. In particolare, la sentenza cui l'avviso dovrebbe riferirsi è inerente al rimborso spettante alla "Previdenza a Sicurtà S.M.A. in liquidazione coatta amministrativa" in seguito ad un'azione di responsabilità civile avverso coloro che rivestirono le cariche di sindaci ed amministratori della stessa. Stante la piena condanna, sia in sede penale sia in sede civile, non sarebbe possibile - a parere della ricorrente - individuare una corresponsabilità solidale fra tutte le parti intervenute rispetto all'imposta richiesta dall'Ufficio in applicazione dei principi giuridici sopra richiamati e di consolidati orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.

Il ricorso è fondato. Come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione, in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non è stabilito solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell'azione dell'Amministrazione fiscale, ma, proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto di questo ad avere piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione, senza essere costretto ad una attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Mass. 10 agosto 2010, n. 18532, la quale ha escluso che dal mero fatto di essere parte di un processo possa inferirsi con certezza la conoscenza o la conoscibilità della sentenza in essa pronunciata). Peraltro nella specie l'avviso di liquidazione da un lato, nell'indicare l'oggetto dell'imposizione, usa la generica locuzione "Registro: altre voci", senza ulteriori

specificazioni, dall'altro non contiene alcuna indicazione in ordine ai criteri seguiti per calcolare distintamente l'imposta, le sanzioni e gli interessi.

Ne deriva che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso. Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso, annulla l'avviso di liquidazione e compensa tra le parti le spese del procedimento.